



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO – SÜDTIROL

XV Legislatura

Anno 2015

XV. Legislaturperiode

2015

PROPOSTA DI DELIBERA

N. 12

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG NR. 12

PROPOSTA DI DELIBERA

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2015, di rinuncia ai ricorsi avanzati dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige dinanzi alla Corte Costituzionale, per violazioni dell'ordinamento finanziario regionale con riguardo alle riserve all'erario, agli accantonamenti unilaterali, alla definizione unilaterale di concorsi in termini di patto di stabilità, nonché in materia di coordinamento della finanza pubblica (delibere di Giunta regionale n. 237 del 26 ottobre 2011; n. 282 del 22 dicembre 2011; n. 30 del 14 febbraio 2012; n. 190 del 18 settembre 2012; n. 33 del 12 febbraio 2013; n. 38 del 5 febbraio 2014)

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG

Ratifizierung des Beschlusses des Regionalausschusses Nr. 1 vom 7. Jänner 2015 betreffend den Verzicht auf die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol vor dem Verfassungsgerichtshof wegen Verletzung der Finanzordnung der Region bezüglich der Einnahmenvorbehalte zugunsten des Staates, der einseitigen Rücklagen, der einseitigen Festsetzung von Beiträgen im Rahmen des Stabilitätspakts und der Koordinierung der öffentlichen Finanzen eingelegten Rekurse (Beschlüsse des Regionalausschusses Nr. 237 vom 26. Oktober 2011, Nr. 282 vom 22. Dezember 2011, Nr. 30 vom 14. Februar 2012, Nr. 190 vom 18. September 2012, Nr. 33 vom 12. Februar 2013 und Nr. 38 vom 5. Februar 2014)

PRESENTATA

SU RICHIESTA
DELLA GIUNTA REGIONALE

IN DATA 14 GENNAIO 2015

EINGEBRACHT

AUF ANTRAG DES
REGIONALAUSSCHUSSES

AM 14. JÄNNER 2015

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Vista la deliberazione del 24 ottobre 2014, n. 206 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'accordo tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto, in via preliminare, a Roma, in data 15 ottobre 2014, demandando al Presidente della Regione il compito di promuovere, ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto la concorde richiesta ivi prevista;

Preso atto che il punto 15 del citato accordo prevede che la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano si impegnano a ritirare, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono lo stesso accordo, entro i successivi venti giorni, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima dello stesso accordo, o, comunque, a rinunciare anche successivamente agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti presentati anche da altre regioni con riferimento alle stesse disposizioni;

Vista la deliberazione del 17 dicembre 2014, n. 260 con la quale la Giunta regionale ha approvato la nuova disciplina concernente la revisione dei rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano contenuta nell'emendamento, depositato dal Governo in Commissione bilancio del Senato, al

DER REGIONALRAT VON TRENTINO-SÜDTIROL

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 206 vom 24. Oktober 2014, mit welchem der Regionalausschuss das am 15. Oktober 2014 in Rom vorab unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung, der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen betreffend die öffentlichen Finanzen genehmigt hat und dem Präsidenten der Region die Aufgabe erteilt hat, im Sinne des Artikels 104 des Statuts den darin vorgesehenen einvernehmlichen Antrag voranzutreiben;

Festgestellt, dass sich die Region Trentino-Südtirol, die Autonome Provinz Trient und die Autonome Provinz Bozen laut Punkt 15 des genannten Abkommens dazu verpflichten, infolge des Inkrafttretens der Gesetzesbestimmungen zur Übernahme des Abkommens binnen den darauf folgenden zwanzig Tagen sämtliche vor Abschluss des Abkommens bei den verschiedenen Gerichtsinstanzen gegen den Staat eingelegten Rekurse zur Anfechtung von Gesetzen oder Folgemaßnahmen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Finanzen zurückzuziehen und jedenfalls auch später auf die aus den Urteilen zur Annahme der Rekurse anderer Regionen bezüglich derselben Bestimmungen erwachsenden positiven Auswirkungen betreffend den zu finanzierenden Nettosaldo und die Nettoverschuldung zu verzichten;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 260 vom 17. Dezember 2014, mit welchem der Regionalausschuss die neue Regelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Staat, der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen laut dem von der Regierung bei der Haushaltskommission des Senats hinterlegten Änderungsantrag zum

disegno di legge di stabilità per l'anno 2015 (A.S. 1698) n. 2.9809, il quale inserisce all'articolo 2 i commi da 149-bis a 149-novies e nel subemendamento n. 2.9809/2, finalizzato ad apportare correttivi e integrazioni per allineare il testo ai contenuti dell'accordo del 15 ottobre 2014 ed ha manifestato il consenso della Regione alla revisione del Titolo VI dello Statuto speciale, autorizzando il Presidente della Regione ad esprimere detto consenso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello Statuto;

Considerato che le disposizioni recate dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014, n. 300, supplemento ordinario n. 99, recepiscono i contenuti dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto, in via preliminare, a Roma, in data 15 ottobre 2014 e approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 24 ottobre 2014, n. 206, secondo la disciplina approvata con la deliberazione del 17 dicembre 2014, n. 260;

Vista la delibera n. 17/XIV del 15 novembre 2011, di ratifica da parte del Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 44, primo comma, n. 5 e 98 dello Statuto, della deliberazione del 26 ottobre 2011, n. 237 con la quale la Giunta regionale ha deciso di impugnare avanti la Corte costituzionale nell'ambito del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'articolo 2 (Disposizioni in materia di entrate) comma 3, ultimo periodo, e comma 36 per violazione in particolare

Entwurf des Stabilitätsgesetzes für das Jahr 2015 (A.S. 1698) Nr. 2.9809 – mit welchem in Artikel 2 die Absätze von 149-bis bis 149-novies eingefügt werden – und dem Änderungsantrag zum Änderungsantrag Nr. 2.9809/2 – mit welchem Korrekturen und Ergänzungen zur Anpassung des Textes an das Abkommen vom 15. Oktober 2014 eingeführt werden – genehmigt und die Zustimmung der Region zur Überarbeitung des VI. Titels des Sonderstatuts gegeben hat, wobei der Präsident der Region ermächtigt wurde, dieser Zustimmung im Sinne und für die Wirkungen des Artikels 104 des Statuts Ausdruck zu verleihen;

Angesichts dessen, dass Artikel 1 Absätze 406-413 des Gesetzes Nr. 190 vom 23. Dezember 2014 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2015)“, veröffentlicht im ordentlichen Beiblatt Nr. 99 zum Gesetzblatt der Republik Nr. 300 vom 29. Dezember 2014, das am 15. Oktober 2014 in Rom vorab unterzeichnete und mit Beschluss des Regionalausschusses Nr. 206 vom 24. Oktober 2014 genehmigte Finanzabkommen gemäß der mit Beschluss des Regionalausschusses Nr. 260 vom 17. Dezember 2014 genehmigten Regelung übernimmt;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 17/XIV vom 15. November 2011, mit welchem der Regionalrat im Sinne des Artikels 44 Absatz 1 Ziffer 5 und Artikel 98 des Statutes den Beschluss Nr. 237 vom 26. Oktober 2011 ratifiziert hat, mit dem der Regionalausschuss beschlossen hatte, Artikel 2 (Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Einnahmen) Absatz 3 letzter Satz und Absatz 36 des Gesetzesdekrets Nr. 138 vom 13. August 2011 „Weitere dringende Maßnahmen zur Finanzstabilisierung und zur Entwicklung“ – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 148 vom 14. September 2011, – insbesondere wegen Verletzung des VI. Titels des Sonderstatuts vor dem

del Titolo VI dello Statuto speciale. Considerato che il ricorso concerneva inoltre la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto-legge, decisa con sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2012 e che il giudizio pende attualmente avanti la Corte costituzionale sub n. RR 143/2011, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale;

Vista la delibera n. 21/XIV del 17 gennaio 2012, di ratifica da parte del Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 44, primo comma, n. 5 e 98 dello Statuto, della deliberazione del 22 dicembre 2011, n. 282 con la quale la Giunta regionale ha deciso di impugnare avanti la Corte costituzionale l'articolo 32, commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)" per violazione del Titolo VI dello Statuto speciale e considerato che il giudizio pende attualmente avanti la Corte costituzionale sub n. RR 13/2012;

Vista la delibera n. 23/XIV del 13 marzo 2012, di ratifica da parte del Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 44, primo comma, n. 5 e 98 dello Statuto, della deliberazione del 14 febbraio 2012, n. 30 con la quale la Giunta regionale ha deciso di impugnare avanti la Corte costituzionale, l'articolo 22, comma 3, l'articolo 28, comma 3 e l'articolo 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per violazione in particolare del Titolo VI dello Statuto speciale. Considerato che il giudizio concerneva altresì la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 22, comma 3 del decreto-legge n. 201/2011, questione già decisa

Verfassungsgerichtshof anzufechten. Der Rekurs betraf zudem die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Artikels 14 Absatz 2 des genannten Gesetzesdekrets, über die der Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis Nr. 198/2012 entschieden hat. Der Rekurs ist derzeit vor dem Verfassungsgerichtshof unter der Nr. RR 143/2011, beschränkt auf die Frage der Verfassungsmäßigkeit, anhängig;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 21/XIV vom 17. Jänner 2012, mit dem der Regionalrat im Sinne des Artikels 44 Absatz 1 Ziffer 5 und des Artikels 98 des Statutes den Beschluss Nr. 282 vom 22. Dezember 2011 ratifiziert hat, mit welchem der Regionalausschuss beschlossen hatte, den Artikel 32 Absätze 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 und 26 des Gesetzes Nr. 183 vom 12. November 2011 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2012)“ wegen Verletzung des VI. Titels des Sonderstatuts vor dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. Der Rekurs ist derzeit vor dem Verfassungsgerichtshof unter der Nr. RR 13/2012 anhängig;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 23/XIV vom 13. März 2012, mit dem der Regionalrat im Sinne des Artikels 44 Absatz 1 Ziffer 5 und des Artikels 98 des Statutes den Beschluss Nr. 30 vom 14. Februar 2012 ratifiziert hat, mit welchem der Regionalausschuss beschlossen hatte, den Artikel 22 Absatz 3, den Artikel 28 Absatz 3 und den Artikel 48 des Gesetzesdekrets Nr. 201 vom 6. Dezember 2011 „Dringende Maßnahmen für Wachstum, Gerechtigkeit und Haushaltskonsolidierung“ – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 214 vom 22. Dezember 2011, – vor dem Verfassungsgerichtshof insbesondere wegen Verletzung des VI. Titels des Sonderstatuts anzufechten. Das Verfahren betraf weiters die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Artikel 22 Absatz 3 des Gesetzesdekrets Nr. 201/2011, über die der

con sentenza della Corte costituzionale n. 127/2014. e che il giudizio pende attualmente avanti la Corte costituzionale sub n. RR 33/2012;

Vista la delibera n. 26/XIV del 9 ottobre 2012, di ratifica da parte del Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 44, primo comma, n. 5 e 98 dello Statuto, della deliberazione del 18 settembre 2012, n. 190 con la quale la Giunta regionale ha deciso di impugnare avanti la Corte costituzionale l'articolo 16, commi 3 e 4 e l'articolo 24-bis (prima parte) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi resi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione del Titolo VI dello Statuto speciale e considerato che il giudizio pende attualmente avanti la Corte costituzionale sub n. RR 155/2012;

Vista la delibera n. 29/XIV del 28 febbraio 2013, di ratifica da parte del Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 44, primo comma, n. 5 e 98 dello Statuto, della deliberazione del 12 febbraio 2013, n. 33 con la quale la Giunta regionale ha deciso di impugnare avanti la Corte costituzionale l'articolo 1, comma 118; se ed in quanto riferibili alla Regione autonoma i commi 138, 141, 142, 143, 146, 448, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 464 e 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" per violazione in particolare del Titolo VI dello Statuto speciale e considerato che il giudizio pende attualmente avanti la Corte costituzionale sub n. RR 33/2013;

Vista la delibera n. 2/XV del 27 febbraio 2014, di ratifica da parte del Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 44, primo comma, n. 5 e 98

Verfassungsgerichtshof bereits mit Erkenntnis Nr. 127/2011 entschieden hat. Der Rekurs ist derzeit vor dem Verfassungsgerichtshof unter der Nr. RR 33/2012 anhängig;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 26/XIV vom 9. Oktober 2012, mit dem der Regionalrat im Sinne des Artikels 44 Absatz 1 Ziffer 5 und des Artikels 98 des Statutes den Beschluss Nr. 190 vom 18. September 2012 ratifiziert hat, mit welchem der Regionalausschuss beschlossen hatte, den Artikel 16 Absätze 3 und 4 und den Artikel 24-bis (erster Teil) des Gesetzesdekrets Nr. 95 vom 6. Juli 2012 „Dringende Maßnahmen für die Prüfung der öffentlichen Ausgaben ohne Änderung der Dienste am Bürger“ – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 135 vom 7. August 2012 – wegen Verletzung des VI. Titels des Sonderstatuts vor dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. Der Rekurs ist derzeit vor dem Verfassungsgerichtshof unter der Nr. RR 155/2012 anhängig;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 29/XIV vom 28. Februar 2013, mit dem der Regionalrat im Sinne des Artikels 44 Absatz 1 Ziffer 5 und des Artikels 98 des Statutes den Beschluss Nr. 33 vom 12. Februar 2013 ratifiziert hat, mit welchem der Regionalausschuss beschlossen hatte, den Artikel 1 Absatz 118 sowie die Absätze 138, 141, 142, 143, 146, 448, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 464 und 465 – sofern letztere auf die Autonome Region zu beziehen sind – des Gesetzes Nr. 228 vom 24. Dezember 2012 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2013)“ insbesondere wegen Verletzung des VI. Titels des Sonderstatuts vor dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. Der Rekurs ist derzeit vor dem Verfassungsgerichtshof unter der Nr. RR 33/2013 anhängig;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 2/XIV vom 27. Februar 2014, mit dem der Regionalrat im Sinne des Artikels 44 Absatz 1 Ziffer 5 und des Artikels 98 des

dello Statuto, della deliberazione del 5 febbraio 2014, n. 38 con la quale la Giunta regionale ha deciso di impugnare avanti la Corte costituzionale l'articolo 1, commi 55, 388, 427, 429, 487, 499, 500 e 508 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" per violazione degli articoli 4, primo comma, n. 1, n. 2, n. 3 e n. 8; 16; 24; 31; 43; 44; 67 e del Titolo VI dello Statuto speciale e considerato che il ricorso pende attualmente avanti la Corte costituzionale sub n. RR 15/2014;

Vista la deliberazione del 7 gennaio 2015, n. 1 con la quale la Giunta regionale, rinuncia ai ricorsi avanzati dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige dinanzi alla Corte Costituzionale, per violazioni dell'ordinamento finanziario regionale con riguardo alle riserve all'erario, agli accantonamenti unilaterali, alla definizione unilaterale di concorsi in termini di patto di stabilità, nonché in materia di coordinamento della finanza pubblica (delibere di Giunta regionale n. 237 del 26 ottobre 2011; n. 282 del 22 dicembre 2011; n. 30 del 14 febbraio 2012; n. 190 del 18 settembre 2012; n. 33 del 12 febbraio 2013; n. 38 del 5 febbraio 2014), pervenuta al Consiglio regionale il 14 gennaio 2015, per la ratifica da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 44, primo comma, n. 5, dello Statuto, con la quale la Giunta regionale ha deciso:

1. di rinunciare ai ricorsi avanti la Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 2 (Disposizioni in materia di entrate), comma 3, ultimo periodo, e comma 36 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito,

Statutes den Beschluss Nr. 38 vom 5. Februar 2014 ratifiziert hat, mit welchem der Regionalausschuss beschlossen hatte, Artikel 1 Absätze 55, 388, 427, 429, 487, 499, 500 und 508 des Gesetzes Nr. 147 vom 27. Dezember 2013 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2014) wegen Verletzung des Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 1, 2, 3, 8, der Artikel 16, 24, 31, 43, 44 und 67 sowie des VI. Titels des Sonderstatuts vor dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. Der Rekurs ist derzeit vor dem Verfassungsgerichtshof unter der Nr. RR 15/2014 anhängig;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 1 vom 7. Jänner 2015, mit dem der Regionalausschuss auf die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol vor dem Verfassungsgerichtshof wegen Verletzung der Finanzordnung der Region bezüglich der Einnahmenvorbehalte zugunsten des Staates, der einseitigen Rücklagen, der einseitigen Festsetzung von Beiträgen im Rahmen des Stabilitätspakts und der Koordinierung der öffentlichen Finanzen eingelegten Rekurse (Beschlüsse des Regionalausschusses Nr. 237 vom 26. Oktober 2011, Nr. 282 vom 22. Dezember 2011, Nr. 30 vom 14. Februar 2012, Nr. 190 vom 18. September 2012, Nr. 33 vom 12. Februar 2013 und Nr. 38 vom 5. Februar 2014) verzichtet, der beim Regionalrat am 14. Jänner 2015 zwecks Ratifizierung im Sinne des Artikels 44 Absatz 1 Ziffer 5 des Statutes eingegangen ist. In diesem Beschluss hat der Regionalausschuss beschlossen:

1. auf die vor dem Verfassungsgerichtshof eingelegten Rekurse zwecks Erklärung der Verfassungswidrigkeit folgender Bestimmungen zu verzichten:
 - a) Artikel 2 (Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Einnahmen) Absatz 3 letzter Satz und Absatz 36 des Gesetzesdekrets Nr. 138 vom 13. August 2011 „Weitere dringende Maßnahmen zur Finanzstabilisierung und zur

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- b) articolo 32, commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)";
- c) articolo 28, comma 3 e articolo 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- d) articolo 16, commi 3 e 4 e articolo 24-bis (prima parte) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi resi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- e) articolo 1, comma 118; se ed in quanto riferibili alla Regione autonoma i commi 138, 141, 142, 143, 146, 448, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 464 e 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)";
- f) articolo 1, commi 55, 388, 427, 429, 487, 499, 500 e 508 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";

Entwicklung" – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 148 vom 14. September 2011;

- b) Artikel 32 Absätze 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 und 26 des Gesetzes Nr. 183 vom 12. November 2011 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2012)“;
- c) Artikel 28 Absatz 3 und Artikel 48 des Gesetzesdekrets Nr. 201 vom 6. Dezember 2011 „Dringende Maßnahmen für Wachstum, Gerechtigkeit und Haushaltskonsolidierung“ – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 214 vom 22. Dezember 2011;
- d) Artikel 16 Absätze 3 und 4 und Artikel 24-bis (erster Teil) des Gesetzesdekrets Nr. 95 vom 6. Juli 2012 „Dringende Maßnahmen für die Prüfung der öffentlichen Ausgaben ohne Änderung der Dienste am Bürger“ – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 135 vom 7. August 2012;
- e) Artikel 1 Absatz 118 sowie die Absätze 138, 141, 142, 143, 146, 448, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 464 und 465 – sofern letztere auf die Autonome Region zu beziehen sind – des Gesetzes Nr. 228 vom 24. Dezember 2012 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2013)“;
- f) Artikel 1 Absätze 55, 388, 427, 429, 487, 499, 500 und 508 des Gesetzes Nr. 147 vom 27. Dezember 2013 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des

Visti gli articoli 44, primo comma, n. 5, e 98 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'articolo 23 delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale" adottate con deliberazione della Corte costituzionale 7 ottobre 2008;

Nella seduta del
....., a
di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

di ratificare, ai sensi dell'articolo 44, primo comma, n. 5, dello Statuto, la rinuncia ai ricorsi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2015.

Staates (Stabilitätsgesetz 2014)";

Nach Einsicht in die Artikel 44 Absatz 1 Ziffer 5 und 98 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol;

Nach Einsicht in den Artikel 23 der „Zusatzbestimmungen über die Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof“, die mit Beschluss des Verfassungsgerichtshofes vom 7. Oktober 2008 genehmigt worden sind;

In der Sitzung vom
mit rechtsgültig
abgegebenen Stimmen,

b e s c h l i e ß t

im Sinne des Artikels 44 Absatz 1 Ziffer 5 des Sonderstatutes den Verzicht auf die Rekurse gemäß Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1 vom 7. Jänner 2015 zu ratifizieren.

Visto e registrato sul conto impegni Gesehen und registriert auf Rechnung Bereitstellungen						Il Segretario della Giunta Regionale Der Sekretär des Regionalausschusses	
N. Nr.	Cap. Kap.	Art.Lim.Art.Gr.	Es.	Hjt.	Trento	Trient	

1

**REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE**



**AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**BESCHLUSS
DES REGIONALAUSCHUSSES**

N.

1

Nr.

Seduta del

7.01.2015

Sitzung vom

SONO PRESENTI

ANWESEND SIND

Presidente Ugo Rossi
Vice Presidente sostituto del Presidente Arno Kompatscher
Vice Presidente Violetta Plotegher
Assessori Giuseppe Detomas
Josef Noggler

Präsident
Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten
Vizepräsidentin
Assessoren

Segretaria della Giunta regionale Antonia Tassinari Sekretärin des Regionalausschusses

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Der Regionalausschuss beschließt in folgender Angelegenheit:

Rinuncia ai ricorsi avanzati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol dinanzi alla Corte Costituzionale per violazioni dell'ordinamento finanziario regionale con riguardo alle riserve all'erario, agli accantonamenti unilaterali, alla definizione unilaterale di concorsi in termini di patto di stabilità nonché in materia di coordinamento della finanza pubblica (delibere di G.R. n. 237 del 26 ottobre 2011; n. 282 del 22 dicembre 2011; n. 30 del 14 febbraio 2012; n. 190 del 18 settembre 2012; n. 33 del 12 febbraio 2013; n. 38 del 5 febbraio 2014).	Verzicht auf die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol vor dem Verfassungsgerichtshof eingelegten Rekurse wegen Verletzung der Finanzordnung der Region bezüglich der Einnahmenvorbehalte zugunsten des Staates, der einseitigen Rücklagen, der einseitigen Festsetzung von Beiträgen im Rahmen des Stabilitätspakts und der Koordinierung der öffentlichen Finanzen (Beschlüsse des Regionalausschusses vom 26. Oktober 2011, Nr. 237, vom 22. Dezember 2011, Nr. 282, vom 14. Februar 2012, Nr. 30, vom 18. September 2012, Nr. 190, vom 12. Februar 2013, Nr. 33 und vom 5. Februar 2014, Nr. 38)
--	---

Su proposta del Presidente Ugo Rossi
Ripartizione II-Affari istituzionali, competenze
ordinamentali e previdenza
Ufficio Enti locali e competenze ordinamentali

Auf Vorschlag des Präsidenten Ugo Rossi
Abteilung II-Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge
Amt für örtliche Körperschaften und
Ordnungsbefugnisse

Premesso che:

con deliberazione di data 24 ottobre 2014, n. 206 la Giunta regionale ha approvato l'accordo tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto - in via preliminare - a Roma, in data 15 ottobre 2014, demandando al Presidente della Regione il compito di promuovere, ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto la concorde richiesta ivi prevista;

il punto 15 del citato accordo prevede che la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano si impegnano a ritirare, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono lo stesso accordo, entro i successivi venti giorni, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima dello stesso accordo, o, comunque, a rinunciare anche successivamente agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti presentati anche da altre regioni con riferimento alle stesse disposizioni;

con deliberazione di data 17 dicembre 2014, n. 260 la Giunta regionale ha approvato la nuova disciplina concernente la revisione dei rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano contenuta nell'emendamento - depositato dal Governo in Commissione bilancio del Senato - al disegno di legge di stabilità per l'anno 2015 (A.S. 1698) n. 2.9809 - il quale inserisce all'articolo 2 i commi da 149 *bis* a 149 *novies* - e nel subemendamento n. 2.9809/2, finalizzato ad apportare correttivi e integrazioni per allineare il testo ai contenuti dell'accordo del 15 ottobre 2014 ed ha manifestato il consenso della Regione alla revisione del Titolo VI dello Statuto speciale, autorizzando il Presidente della Regione ad esprimere detto consenso ai sensi e per gli

Vorausgeschickt,

dass der Regionalausschuss mit Beschluss vom 24. Oktober 2014, Nr. 206 das am 15. Oktober 2014 in Rom vorab unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung, der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen betreffend die öffentlichen Finanzen genehmigt hat und dem Präsidenten der Region die Aufgabe erteilt, im Sinne des Art. 104 des Statuts den darin vorgesehenen einvernehmlichen Antrag voranzutreiben;

dass sich die Region Trentino-Südtirol, die Autonome Provinz Trient und die Autonome Provinz Bozen laut Z. 15 des genannten Abkommens dazu verpflichten, infolge des Inkrafttretens der Gesetzesbestimmungen zur Übernahme des Abkommens binnen den darauf folgenden zwanzig Tagen sämtliche vor Abschluss des Abkommens bei den verschiedenen Gerichtsinstanzen gegen den Staat eingelegten Rekurse zur Anfechtung von Gesetzen oder Folgemaßnahmen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Finanzen zurückzuziehen und jedenfalls auch später auf die aus den Urteilen zur Annahme der Rekurse anderer Regionen bezüglich derselben Bestimmungen erwachsenden positiven Auswirkungen betreffend den zu finanzierenden Nettosaldo und die Nettoverschuldung zu verzichten;

dass der Regionalausschuss mit Beschluss vom 17. Dezember 2014, Nr. 260 die neue Regelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Staat, der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen laut dem von der Regierung bei der Haushaltskommission des Senats hinterlegten Änderungsantrag zum Entwurf des Stabilitätsgesetzes für das Jahr 2015 (A.S. 1698) Nr. 2.9809 - mit welchem in den Art. 2 die Absätze von 149-*bis* bis 149-*novies* eingefügt werden - und dem Änderungsantrag zum Änderungsantrag Nr. 2.9809/2 - mit welchem Korrekturen und Ergänzungen zur Anpassung des Textes an das Abkommen vom 15. Oktober 2014 eingeführt werden - genehmigt und die Zustimmung der Region zur Überarbeitung des VI. Titels des Sonderstatuts gegeben

effetti dell'articolo 104 dello Statuto;

con nota di data 17 dicembre 2014 prot. n. 22706/P, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la citata delibera di G.R. n. 260 di pari data ed ha espresso al Governo il consenso della Regione alla revisione dell'ordinamento finanziario statutario, sia con riguardo alla modifica del Titolo VI dello Statuto speciale, che con riferimento alle disposizioni extratestuali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello stesso Statuto speciale di autonomia;

con nota del 18 dicembre 2014, protocollo n. 22826/P il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha dato atto che le ulteriori marginali modifiche apportate al testo dell'emendamento e del subemendamento alla Legge di stabilità per il 2015, non pregiudicano in termini sostanziali l'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia di finanza pubblica, ribadendo il consenso della Regione alla revisione del Titolo VI dello Statuto speciale, ai sensi dell'articolo 104 dello stesso Statuto speciale di autonomia;

Preso atto che

l'articolo 1, commi 406 – 413 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2014 n. 300, supplemento ordinario n. 99, recepisce i contenuti dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto – in via preliminare – a Roma in data 15 ottobre 2014 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 24 ottobre 2014 n. 206, secondo la disciplina approvata con deliberazione di data 17 dicembre 2014 n. 260;

hat, indem der Präsident der Region ermächtigt wurde, im Sinne und für die Wirkungen des Art. 104 des Statuts diese Zustimmung zum Ausdruck zu bringen;

dass der Präsident der Region Trentino-Südtirol dem Präsidium des Ministerrates mit Schreiben vom 17. Dezember 2014, Prot. Nr. 22706/P den genannten Beschluss des Regionalausschusses Nr. 260 gleichen Datums übermittelt hat und der Regierung die Zustimmung der Region zur Überarbeitung der im Statut enthaltenen Finanzordnung – sowohl bezüglich der Änderung des VI. Titels des Sonderstatuts, als auch bezüglich der außertextlichen Bestimmungen – im Sinne und für die Wirkungen des Art. 104 des Sonderautonomiestatuts zum Ausdruck gebracht hat;

dass der Präsident der Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 18. Dezember 2014, Prot. Nr. 22826/P bestätigt hat, dass die weiteren geringfügigen Änderungen zum Änderungsantrag und zum Änderungsantrag zum Änderungsantrag betreffend das Stabilitätsgesetz für das Jahr 2015 das Abkommen zwischen der Regierung und der Autonomen Region Trentino-Südtirol in Bezug auf die öffentlichen Finanzen nicht wesentlich beeinträchtigen und dass die Region der Überarbeitung des VI. Titels des Sonderstatuts im Sinne des Art. 104 des Sonderautonomiestatuts zustimmt;

Nach Kenntnisnahme der Tatsache,

dass der Art. 1 Abs. 406-413 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2015)“, veröffentlicht im ordentlichen Beiblatt Nr. 99 zum Gesetzblatt der Republik vom 29. Dezember 2014, Nr. 300, das am 15. Oktober 2014 in Rom vorab unterzeichnete und mit Beschluss des Regionalausschusses vom 24. Oktober 2014, Nr. 206 genehmigte Finanzabkommen gemäß der mit Beschluss des Regionalausschusses vom 17. Dezember 2014, Nr. 260 genehmigten Regelung übernimmt;

in particolare il comma 406 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 408 a 413 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della stessa legge sulla Gazzetta ufficiale (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, supplemento ordinario n. 99);

il termine per la rinuncia ai ricorsi della Regione autonoma Trentino-Alto Adige contro lo Stato, pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni e relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, stabilito in venti giorni dal punto 15 dell'accordo sottoscritto – in via preliminare – a Roma in data 15 ottobre 2014 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 24 ottobre 2014 n. 206, scadrà il giorno 18 gennaio 2015;

Con la presente deliberazione si intende pertanto esprimere la rinuncia ai ricorsi pendenti avanti la Corte costituzionale, aventi ad oggetto la legittimità costituzionale di leggi statali in materia di finanza pubblica, in particolare sotto i profili delle violazioni dell'ordinamento finanziario regionale con riguardo alle riserve all'erario, agli accantonamenti unilaterali, alla definizione unilaterale di concorsi in termini di patto di stabilità nonché in materia di coordinamento della finanza pubblica e ciò pur confermando la valenza delle ragioni di ordine giuridico che hanno motivato, a suo tempo, la presentazione dei predetti ricorsi.

Rammentato che

con deliberazione n. 237 del 26 ottobre 2011 - ratificata dal Consiglio regionale con delibera n. 17 del 15 novembre 2011 - la Giunta regionale ha deciso di impugnare avanti la Corte costituzionale nell'ambito del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, l'articolo 2 (Disposizioni in materia di entrate) comma 3, ultimo periodo, e comma

dass insbesondere im Art. 1 Abs. 406 des genannten Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 festgesetzt wird, dass die Bestimmungen laut Abs. 408-413 am Tag der Veröffentlichung des Gesetzes im Gesetzblatt der Republik (G.Bl. vom 29. Dezember 2014, Nr. 300, ordl. Beibl. Nr. 99) in Kraft treten;

dass unter Z. 15 des am 15. Oktober 2014 in Rom vorab unterzeichneten und mit Beschluss des Regionalausschusses vom 24. Oktober 2014, Nr. 206 genehmigten Abkommens auf zwanzig Tage festgesetzte Frist für den Verzicht auf die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol bei den verschiedenen Gerichtsinstanzen gegen den Staat eingelegten Rekurse zur Anfechtung von Gesetzen oder Folgemaßnahmen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Finanzen am 18. Jänner 2015 abläuft;

Mit diesem Beschluss wird der Verzicht auf die vor dem Verfassungsgerichtshof anhängigen Rekurse wegen Verfassungswidrigkeit von Staatsgesetzen betreffend die öffentlichen Finanzen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Verletzung der Finanzordnung der Region in Bezug auf die Einnahmenvorbehalte zugunsten des Staates, der einseitigen Rücklagen, der einseitigen Festsetzung von Beiträgen im Rahmen des Stabilitätspakts und der Koordinierung der öffentlichen Finanzen zum Ausdruck gebracht, wobei jedoch die Relevanz der rechtlichen Gründe bestätigt wird, die seinerzeit zur Einlegung genannter Rekurse geführt haben.

Es wird daran erinnert,

dass der Regionalausschuss mit Beschluss vom 26. Oktober 2011, Nr. 237 – ratifiziert vom Regionalrat mit Beschluss vom 15. November 2011, Nr. 17 – beschlossen hat, den Art. 2 (Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Einnahmen) Abs. 3 letzter Satz und Abs. 36 des Gesetzesdekrets vom 13. August 2011, Nr. 138 „Weitere dringende Maßnahmen zur Finanzstabilisierung und zur Entwicklung“ – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 14. September 2011,

36 per violazione in particolare del Titolo VI dello Statuto speciale. Il ricorso concerneva inoltre la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2 dello stesso decreto legge, decisa con sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2012. Il giudizio pende attualmente avanti la Corte costituzionale sub n. RR 143/2011 limitatamente alla questione di legittimità costituzionale a cui si intende rinunciare con la presente deliberazione e pertanto deve intendersi integralmente rinunciato;

con deliberazione n. 282 del 22 dicembre 2011 – ratificata dal Consiglio regionale con delibera n. 21 del 17 gennaio 2012 - la Giunta regionale ha deciso di impugnare avanti la Corte costituzionale l'articolo 32, commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)" per violazione del Titolo VI dello Statuto speciale. Il giudizio pende attualmente avanti la Corte costituzionale sub n. RR 13/2012 e con la presente deliberazione deve intendersi integralmente rinunciato;

con deliberazione n. 30 del 14 febbraio 2012 – ratificata dal Consiglio regionale con delibera n. 23 del 13 marzo 2012 - la Giunta regionale ha deciso di impugnare avanti la Corte costituzionale, l'articolo 28, comma 3 e l'articolo 48 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per violazione in particolare del Titolo VI dello Statuto speciale. Il giudizio concerneva altresì la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 22, comma 3 del decreto legge 201/2011, questione già decisa con sentenza della Corte costituzionale 127/2014. Il giudizio pende attualmente avanti la Corte costituzionale sub n. RR 33/2012 e con la presente deliberazione deve intendersi integralmente rinunciato;

Nr. 148 – wegen Verletzung insbesondere des VI. Titels des Sonderstatuts vor dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. Der Rekurs betraf zudem die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 14 Abs. 2 des genannten Gesetzesdekrets, über die der Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis des Nr. 198/2012 entschieden hat. Der Rekurs, auf den laut diesem Beschluss zu verzichten ist, ist derzeit vor dem Verfassungsgerichtshof unter Nr. RR 143/2011 beschränkt auf die Frage der Verfassungsmäßigkeit anhängig; demnach wird zur Gänze auf den Rekurs verzichtet;

dass der Regionalausschuss mit Beschluss vom 22. Dezember 2011, Nr. 282 – ratifiziert vom Regionalrat mit Beschluss vom 17. Jänner 2012, Nr. 21 – beschlossen hat, den Art. 32 Abs. 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 und 26 des Gesetzes vom 12. November 2011, Nr. 183 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2012)“ wegen Verletzung des VI. Titels des Sonderstatuts vor dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. Auf den derzeit vor dem Verfassungsgerichtshof unter Nr. RR 13/2012 anhängigen Rekurs wird laut diesem Beschluss zur Gänze verzichtet;

dass der Regionalausschuss mit Beschluss vom 14. Februar 2012, Nr. 30 – ratifiziert vom Regionalrat mit Beschluss vom 13. März 2012, Nr. 23 – beschlossen hat, den Art. 28 Abs. 3 und den Art. 48 des Gesetzesdekrets vom 6. Dezember 2011, Nr. 201 „Dringende Maßnahmen für Wachstum, Gerechtigkeit und Haushaltskonsolidierung“ – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214 – vor dem Verfassungsgerichtshof wegen Verletzung insbesondere des VI. Titels des Sonderstatuts anzufechten. Das Verfahren betraf weiters die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 22 Abs. 3 des Gesetzesdekrets Nr. 201/2011, über die der Verfassungsgerichtshof bereits mit Erkenntnis Nr. 127/2011 entschieden hat. Auf den derzeit vor dem Verfassungsgerichtshof unter Nr. RR 33/2012 anhängigen Rekurs wird laut diesem Beschluss zur Gänze verzichtet;

con deliberazione n. 190 del 18 settembre 2012 – ratificata dal Consiglio regionale con delibera n. 26 del 9 ottobre 2012 - la Giunta regionale ha deciso di impugnare avanti la Corte costituzionale l'articolo 16, commi 3 e 4 e l'articolo 24-bis (prima parte) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi resi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione del Titolo VI dello Statuto speciale. Il giudizio pende attualmente avanti la Corte costituzionale sub n. RR 155/2012 e con la presente deliberazione deve intendersi integralmente rinunciato;

con deliberazione n. 33 del 12 febbraio 2013 – ratificata dal Consiglio regionale con delibera n. 29 del 28 febbraio 2013 - la Giunta regionale ha deciso di impugnare avanti la Corte costituzionale l'articolo 1, comma 118; se ed in quanto riferibili alla Regione autonoma i commi 138, 141, 142, 143, 146, 448, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 464 e 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" per violazione in particolare del Titolo VI dello Statuto speciale. Il giudizio pende attualmente avanti la Corte costituzionale sub n. RR 33/2013 e con la presente deliberazione deve intendersi integralmente rinunciato;

con deliberazione n. 38 del 5 febbraio 2014 – ratificata dal Consiglio regionale con delibera n. 2 del 27 febbraio 2014 - la Giunta regionale ha deciso di impugnare avanti la Corte costituzionale l'articolo 1, commi 55, 388, 427, 429, 487, 499, 500 e 508 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" per violazione degli articoli 4, primo comma, n. 1, n. 2, n. 3 e n. 8; 16; 24; 31; 43; 44; 67 e del Titolo VI dello Statuto speciale. Il ricorso pende attualmente avanti la Corte costituzionale sub n. RR 15/2014 e con la presente deliberazione deve intendersi integralmente rinunciato;

dass der Regionalausschuss mit Beschluss vom 18. September 2012, Nr. 190 – ratifiziert vom Regionalrat mit Beschluss vom 9. Oktober 2012, Nr. 26 – beschlossen hat, den Art. 16 Abs. 3 und 4 und den Art. 24-bis (erster Teil) des Gesetzesdekrets vom 6. Juli 2012, Nr. 95 „Dringende Maßnahmen für die Neufestlegung der öffentlichen Ausgaben ohne Änderung der Dienste an die Bürger“ – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 7. August 2012, Nr. 135 – wegen Verletzung des VI. Titels des Sonderstatuts vor dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. Auf den derzeit vor dem Verfassungsgerichtshof unter Nr. RR 155/2012 anhängigen Rekurs wird laut diesem Beschluss zur Gänze verzichtet;

dass der Regionalausschuss mit Beschluss vom 12. Februar 2013, Nr. 33 – ratifiziert vom Regionalrat mit Beschluss vom 28. Februar 2013, Nr. 29 – beschlossen hat, den Art. 1 Abs. 118 sowie die Abs. 138, 141, 142, 143, 146, 448, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 464 und 465 – sofern letztere auf die Autonome Region zu beziehen sind – des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2013)" wegen Verletzung insbesondere des VI. Titels des Sonderstatuts vor dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. Auf den derzeit vor dem Verfassungsgerichtshof unter Nr. RR 33/2013 anhängigen Rekurs wird laut diesem Beschluss zur Gänze verzichtet;

dass der Regionalausschuss mit Beschluss vom 5. Februar 2014, Nr. 38 – ratifiziert vom Regionalrat mit Beschluss vom 27. Februar 2014, Nr. 2 – beschlossen hat, den Art. 1 Abs. 55, 388, 427, 429, 487, 499, 500 und 508 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2014)" wegen Verletzung des Art. 4 Abs. 1 Z.1, 2, 3, 8, der Art. 16, 24, 31, 43, 44 und 67 sowie des VI. Titels des Sonderstatuts vor dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. Auf den derzeit vor dem Verfassungsgerichtshof unter Nr. RR 15/2014 anhängigen Rekurs wird laut diesem Beschluss zur Gänze verzichtet;

Pertanto, in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato in materia di finanza pubblica e, pur confermando la valenza delle ragioni di ordine giuridico che hanno motivato, a suo tempo, la presentazione dei predetti ricorsi, si ritiene opportuno provvedere alla rinuncia all'impugnazione delle disposizioni legislative sopra riportate, autorizzando i difensori della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, prof. avv. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, via Barbarigo, n. 4 ed avv. Luigi Manzi, con studio in Roma, Via Confalonieri, n. 5, a formulare in giudizio la presente rinuncia, con facoltà di agire anche disgiuntamente, previa sottoscrizione di formale atto di rinuncia.

In Durchführung der mit dem Staat abgeschlossenen Abkommen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Finanzen – unter Bestätigung der Relevanz der rechtlichen Gründe, die seinerzeit zur Einlegung genannter Rekurse geführt haben – wird es demnach für zweckmäßig erachtet, auf die Anfechtung der oben genannten Gesetzesbestimmungen zu verzichten und die Verteidiger der Autonomen Region Trentino-Südtirol, Prof. RA Dr. Giandomenico Falcon mit Kanzlei in Padua, Via Barbarigo 4, und RA Dr. Luigi Manzi mit Kanzlei in Rom, Via Confalonieri 5, zu ermächtigen, diesen Verzicht vor Gericht vorzubringen und nach Unterzeichnung der formellen Verzichtserklärung auch getrennt vorzugehen.

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la premessa e gli atti in essa citati;
- visto lo Statuto speciale di autonomia e, in particolare l'articolo 44, comma primo, numero 5 e l'articolo 98;
- visto l'articolo 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvate con Delibera 7 ottobre 2008 della Corte costituzionale;

- aufgrund der Prämissen und der darin genannten Akte;
- aufgrund des Sonderautonomiestatuts, insbesondere des Art. 44 Abs. 1 Z. 5 und des Art. 98;
- aufgrund des Art. 23 der mit Beschluss des Verfassungsgerichtshofs vom 7. Oktober 2008 genehmigten Ergänzungsbestimmungen für die Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

BESCHLIESST der Regionalausschuss

delibera

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1) di rinunciare ai ricorsi avanti la Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

a) articolo 2 (Disposizioni in materia di entrate) comma 3, ultimo periodo, e comma 36 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;

b) articolo 32, commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la

1) auf die vor dem Verfassungsgerichtshof eingelegten Rekurse zwecks Erklärung der Verfassungswidrigkeit folgender Bestimmungen zu verzichten:

a) Art. 2 (Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Einnahmen) Abs. 3 letzter Satz und Abs. 36 des Gesetzesdekrets vom 13. August 2011, Nr. 138 „Weitere dringende Maßnahmen zur Finanzstabilisierung und zur Entwicklung“ – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 14. September 2011, Nr. 148;

b) Art. 32 Abs. 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 und 26 des Gesetzes vom 12. November 2011, Nr. 183 „Bestimmungen über die

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)";

c) articolo 28, comma 3 e articolo 48 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) articolo 16, commi 3 e 4 e articolo 24-*bis* (prima parte) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi resi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

e) articolo 1, comma 118; se ed in quanto riferibili alla Regione autonoma i commi 138, 141, 142, 143, 146, 448, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 464 e 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)";

f) articolo 1, commi 55, 388, 427, 429, 487, 499, 500 e 508 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";

2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale affinché venga sottoposta per la ratifica al Consiglio regionale stesso, nella sua prima seduta successiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 44, comma 1, numero 5) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

3) di autorizzare i difensori della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nominati con le deliberazioni citate in premessa, avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo, n. 4, ed avv. Luigi Manzi, con studio in Roma, Via Confalonieri, n. 5, a formulare in giudizio la presente rinuncia, con facoltà di agire anche disgiuntamente, previa sottoscrizione di formale atto di rinuncia.

Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2012)";

c) Art. 28 Abs. 3 und Art. 48 des Gesetzesdekrets vom 6. Dezember 2011, Nr. 201 „Dringende Maßnahmen für Wachstum, Gerechtigkeit und Haushaltskonsolidierung“ – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214;

d) Art. 16 Abs. 3 und 4 und Art. 24-*bis* (erster Teil) des Gesetzesdekrets vom 6. Juli 2012, Nr. 95 „Dringende Maßnahmen für die Neufestlegung der öffentlichen Ausgaben ohne Änderung der Dienste an die Bürger“ – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 7. August 2012, Nr. 135;

e) Art. 1 Abs. 118 sowie Abs. 138, 141, 142, 143, 146, 448, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 464 und 465 – sofern letztere auf die Autonome Region zu beziehen sind – des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2013)“;

f) Art. 1 Abs. 55, 388, 427, 429, 487, 499, 500 und 508 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2014)“;

2) dem Präsidenten des Regionalrates eine Kopie dieses Beschlusses zu übermitteln, damit dieser dem Regionalrat in seiner nächsten Sitzung im Sinne und für die Wirkungen laut Art. 44 Abs. 1 Z. 5) des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 zur Ratifizierung unterbreitet wird;

3) die mit den in den Prämissen genannten Beschlüssen ernannten Verteidiger der Autonomen Region Trentino-Südtirol, Prof. RA Dr. Giandomenico Falcon mit Kanzlei in Padua, Via Barbarigo 4, und RA Dr. Luigi Manzi mit Kanzlei in Rom, Via Confalonieri 5, zu ermächtigen, diesen Verzicht vor Gericht vorzubringen und nach Unterzeichnung der formellen Verzichtserklärung auch getrennt vorzugehen.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL PRESIDENTE
DER PRÄSIDENT

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE
DIE SEKRETÄRIN DES REGIONALAUSCHUSSES

Visto e registrato sul conto impegni					Il Segretario della Giunta Regionale
al n.	Cap.	Art. Lim.	Es.	Trento	

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 260

Seduta del 17 dicembre 2014

SONO PRESENTI:

Ugo Rossi	Presidente
Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente
Violetta Plotegher	Vice Presidente
Giuseppe Detomas	Assessori
Josef Noggler	
Antonia Tassinari	Segretaria della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Approvazione, ai sensi dell'art. 104 dello Statuto, di disposizioni concernenti l'ordinamento finanziario regionale e provinciale: espressione dell'intesa.

Su proposta del Presidente Ugo Rossi
Segreteria della Giunta regionale

La Giunta regionale

Visto l'articolo 116 della Costituzione che riconosce forme e condizioni particolari di autonomia al Trentino – Alto Adige, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale;

Visto l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale, fino all'adeguamento degli statuti speciali, prevede che le disposizioni della medesima legge costituzionale di riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;

Visto il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige*), ed in particolare il titolo VI che riconosce autonomia finanziaria alla Regione Autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto, in particolare, l'articolo 104 dello Statuto speciale il quale, fermo quanto disposto dall'articolo 103, prevede che le norme del titolo VI dello Statuto medesimo, unitamente a quelle dell'articolo 13, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale*);

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*), che definisce, tra l'altro, le modalità di partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome all'attuazione dei principi di solidarietà e di perequazione nonché dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

Visto l'accordo tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, fatto a Milano il 30 novembre 2009;

Visto l'articolo 2, commi da 106 a 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*);

Visto l'articolo 1, commi 518, 519 e 520, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*);

Considerato che l'attuale quadro dei rapporti finanziari della Regione e delle Province con lo Stato presenta aspetti di criticità che rendono non più procrastinabile una revisione concordata dal titolo VI dello Statuto per consentire il ripristino delle prerogative statutarie, ora fortemente penalizzate dalle manovre finanziarie statali degli ultimi anni;

Ritenuto di rafforzare il livello di autonomia finanziaria derivante dall'accordo di Milano del 2009, considerando l'attuale contesto dell'economia e della finanza pubblica profondamente diverso rispetto a quello di cinque anni fa;

Rilevato che il processo avviato dallo Stato per il recupero del quadro finanziario del Paese ha coinvolto l'autonomia del Trentino-Alto Adige, indipendentemente dall'osservanza dei presidi statutari, con lesioni delle prerogative legislative e finanziarie: il che ha dato luogo ad una serie di ricorsi avanzati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige dinanzi alla Corte Costituzionale;

Preso atto che i predetti ricorsi vertono principalmente su violazioni dell'ordinamento finanziario regionale con riguardo alle riserve all'erario, agli accantonamenti unilaterali, alla definizione unilaterale di concorsi in termini di patto di stabilità nonché in materia di coordinamento della finanza pubblica;

Considerato che la Regione intende porsi non solo in una prospettiva di difesa verso lo Stato, ma ritiene opportuno favorire percorsi di collaborazione con lo Stato medesimo, finalizzati anche al superamento del contenzioso costituzionale;

Preso atto che, negli ultimi mesi, le Province Autonome e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno prospettato l'esigenza di definire un accordo complessivo con lo Stato, con il quale trovare idonea soluzione alle criticità sopra richiamate per la salvaguardia delle prerogative dell'autonomia, assicurando responsabilmente il concorso al rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionale derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Visto l'accordo tra il Governo, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale approvata il 24 ottobre 2014 n. 206 con la quale sono stati approvati i contenuti del predetto accordo ed è stato demandato al Presidente della Regione il compito di promuovere, ai sensi dell'art. 104 dello Statuto, la concorde richiesta ivi prevista, a partire dall'accordo del 15 ottobre 2014;

Preso atto che, per le finalità sopra esposte, le Province e la Regione hanno instaurato un confronto con il Governo al fine di condividere l'articolato recante la disciplina concernente la revisione dei rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province stesse, da allegare per l'espressione del consenso ai sensi dell'art. 104 dello Statuto;

Considerato che, in tale contesto, il Governo ha depositato in Commissione bilancio del Senato l'emendamento al disegno di legge di stabilità per l'anno 2015 (A.S. 1698) n. 2.9809 il quale inserisce all'articolo 2 i commi da 149 bis a 149 novies recanti l'articolato di modifica dell'ordinamento finanziario statutario della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, sia con riguardo al titolo VI dello Statuto sia con disposizioni extratestuali;

Preso atto che in Commissione bilancio del Senato è stato presentato il subemendamento n. 2.9809/2 al predetto emendamento n. 2.9809, finalizzato ad apportare correttivi e integrazioni, condivisi alla Regione e dalle Province autonome per allineare il testo ai contenuti dell'accordo del 15 ottobre 2014;

Rilevato che il testo derivante dal predetto emendamento, a condizione che sia accolto il citato subemendamento consente di esprimere l'assenso della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'art. 104 dello Statuto ai fini della revisione dell'ordinamento finanziario statutario della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sia con riguardo al titolo VI dello Statuto sia con disposizioni extratestuali;

Preso atto che la gravità della situazione economico-finanziaria del Paese richiede un impegno di forte e straordinaria responsabilità da parte di tutti gli Enti territoriali e di tutti gli attori pubblici. In tale contesto, la revisione in proposta dell'ordinamento finanziario è finalizzata a garantire un contributo regionale e provinciale predeterminato al risanamento, anche attraverso l'assunzione diretta di compiti e di funzioni – con i relativi oneri – attualmente sostenuti dallo Stato nel territorio regionale nell'ottica di riconoscere parallelamente che l'assunzione dei concorsi finanziari da parte della Regione e delle Province autonome e la maggiore responsabilizzazione che ne deriva vanno coniugate con l'ampliamento dei livelli di autonomia di tali enti;

Considerato che, secondo quanto previsto dalla disciplina derivante dall'emendamento e dal subemendamento sopra citati, la Regione e le Province autonome assicurano il concorso alla finanza pubblica per tutto il sistema territoriale regionale integrato, comprensivo degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati, e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria;

Considerato in particolare che la nuova disciplina si prefigge l'obiettivo di consolidare uno dei criteri ispiratori dell'accordo di Milano del 2009, diretto ad assicurare, a fronte di un rilevante concorso di finanza pubblica posto a carico delle Province autonome e della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, una corrispondente autonomia di spesa con riferimento alle risorse che alimentano i bilanci provinciali e regionale;

Rilevato che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol si impegna – in attuazione dell'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 – a ritirare, subordinatamente all'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono la disciplina derivante dall'emendamento e dal subemendamento sopra citati, entro i successivi venti giorni, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, correlati ai contenuti dell'accordo del 15 ottobre 2014, o, comunque, a rinunciare anche successivamente agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti presentati anche da altre regioni con riferimento alle stesse disposizioni;

Preso atto dell'impegno del Governo, assunto con l'accordo del 15 ottobre 2014, a valutare la possibilità di un ampliamento degli spazi finanziari ai fini dell'indebitamento netto;

Riconosciuto che le disposizioni concernenti le misure di coordinamento finanziario sono finalizzate ad attribuire piena autonomia di spesa alla Regione. In particolare si prevede che la Regione e le Province provvedano per sé e per gli enti del sistema territoriale integrato alle finalità di coordinamento alla finanza pubblica contenute nella legislazione statale, adeguando conseguentemente la legislazione regionale e provinciale – secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 – ai principi costituenti limiti indicati dagli articoli 4 o 5 dello Statuto con riferimento alle materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva e concorrente riconosciuta dallo Statuto medesimo alla Regione e alle Province autonome. L'obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale è riferito quindi ai parametri costituenti limite secondo quanto stabilito dagli articoli 4 o 5 dello Statuto;

Considerato quindi, che la nuova disciplina postula che la Regione e le Province, in ragione del concorso finanziario posto a carico delle stesse, dispongono autonomamente delle risorse di cui hanno la disponibilità e che le misure di contenimento e razionalizzazione della spesa sono da esse assunte in piena autonomia, in modo da assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea;

Rilevato che la nuova disciplina di regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato riconosce che, nei confronti della Regione, delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal titolo VI dello Statuto;

Tutto ciò premesso,

La Giunta regionale

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visti gli articoli 116 e 119 della Costituzione;
- visto lo Statuto speciale di autonomia, ed in particolare il titolo VI, l'articolo 44, primo comma, n. 4) e l'articolo 104;
- visto l'articolo 2, commi da 106 a 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)*);
- visto l'articolo 1, commi 518, 519 e 520, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*);
- visto l'emendamento al disegno di legge di stabilità per l'anno 2015 (A.S. 1698) n. 2.9809 e il subemendamento n. 2.9809/2 al predetto emendamento n. 2.9809;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

- 1) di approvare la disciplina concernente la revisione dei rapporti finanziari tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e lo Stato, quale risultante dall'emendamento al disegno di legge di stabilità per l'anno 2015 (A.S. 1698) n. 2.9809, con riguardo ai commi da 149 bis a 149 novies inseriti nell'articolo 2 del disegno di legge, e dal subemendamento n. 2.9809/2, nei testi allegati A e B che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di esprimere il consenso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello Statuto, alla revisione dell'ordinamento finanziario statutario, sia con riguardo alla modifica del titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 che con riferimento alle disposizioni extratestuali, nel testo coordinato derivante dagli allegati A e B di cui al punto 1);
- 3) di autorizzare il Presidente della Regione a comunicare al Governo l'avvenuta espressione del consenso sullo schema di testo legislativo coordinato richiamato ai precedenti punti 1) e 2), autorizzandolo sin d'ora ad apportare a tale schema le modifiche che si rendessero necessarie.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Regione Trentino Alto-Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano - Recepimento
Accordo 15 ottobre 2014 - Rimodulazione concorso alla finanza pubblica da parte delle
Autonomie speciali

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 143, la tabella è sostituita dalla seguente:

<i>Regione o provincia autonoma</i>	<i>Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015 - 2017</i>	<i>Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anno 2018</i>
Valle d'Aosta	10.000,00	10.000,00
Provincia Autonoma di Bolzano	-	25.000,00
Provincia Autonoma di Trento	-	21.000,00
Friuli-Venezia Giulia	87.000,00	87.000,00
Sicilia	273.000,00	273.000,00
Sardegna	97.000,00	97.000,00
Totale Autonomie speciali	467.000,00	513.000,00

b) il comma 145 è soppresso;

c) dopo il comma 149 aggiungere i seguenti commi:

"149-bis. Le disposizioni recate dai commi da 149-ter a 149-novies sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui ai commi da 149-quater a 149-novies entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

149-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2015 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. all'articolo 69, comma 2, lettera b) le parole "i due decimi" sono sostituite dalle parole "un decimo";
- b. all'articolo 73, comma 1-bis, è aggiunto il seguente periodo "Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle

compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive Province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni."

- c. all'articolo 75, comma 1, lettera d) le parole "i sette decimi" sono sostituite con le parole "gli otto decimi";
- d. All'articolo 75-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma : " 3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268."
- e. l'articolo 79 è così modificato:
 - 1) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: "1. Il sistema territoriale regionale integrato - costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3 - concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e derivanti dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale."
 - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province attuano il coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria, nel rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica stabiliti nei confronti dei medesimi enti. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti."
 - 3) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nei confronti della regione e delle province non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La



regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie ivi individuate, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243.

4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

“ 5. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni - ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano - è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle Pubbliche Amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. Il contributo così rideterminato è ripartito tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'Istat nell'ultima rilevazione disponibile.

6. A decorrere dall'anno 2016 la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applica il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

7. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

9. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto



2.9809

7.

posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

10. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto 118 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti."

149-quater. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di stabilità interno di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è determinato per la regione Trentino Alto Adige in 32 milioni di euro per l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in -65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in -78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

149-quinquies. Non si applica alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

149-sexies. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione Trentino Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

149-septies. L'ammontare delle quote di gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei prodotti



7.9809

X

energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle province.

149-octies. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono restituite alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano nell'importo di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

149-novies. La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni."

Conseguentemente,

All'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente: " 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e di 35 milioni di euro per l'anno 2018.

IL GOVERNO

F. S. G. P. M.

2.9809



7

Relazione tecnica

Le disposizioni proposte alle lettere a) e b) mirano a rimodulare il contributo alla finanza pubblica da parte delle Autonomie speciali per gli anni dal 2015 al 2018 al fine di tener conto delle disposizioni previste dal comma 9 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, come introdotto dal comma 149-ter, lett. e).

Le disposizioni di cui alla lettera c), in attuazione dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino Alto Adige, il Presidente della Provincia autonoma di Trento e il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, fissano i contributi in termini di saldo netto da finanziare posti a carico dei predetti Enti a decorrere dall'anno 2014 e l'obiettivo di patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 455, della legge n. 228/2012, per gli anni dal 2014 al 2017.

Tali disposizioni non comportano effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto rispetto alla normativa vigente, in quanto recepiscono il contributo già previsto dalla legislazione vigente.

Per gli anni successivi al 2017 gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto sono garantiti dall'effetto congiunto del conseguimento del pareggio di bilancio, come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e del contributo posto a carico degli enti in termini di SNF.

La prevista modifica dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige non genera effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato in quanto stabilisce:

- la possibilità di concedere incentivi, contributi, ecc. da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, ad esclusivo carico del bilancio delle Province autonome;
- i criteri per l'applicazione della riserva all'Esercizio delle nuove o maggiori entrate tributarie.

La disposizione relativa al gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" si limita a disciplinare le modalità di determinazione della spettanza stessa, senza effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

La norma comporta oneri pari a 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a 35 milioni di euro per l'anno 2018.

Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Paolo Mignone

2.9809

11 2 DIC 2014

66

B)

AS 1698

Subemendamento all'emendamento 2.9809

2.9809/2

Apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), capoverso «149-ter», lettera e), punto 1), sopprimere le seguenti parole: «e derivanti dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale»;

2) alla lettera c), capoverso «149-ter», lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti ed organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla Regione e alle Province ai sensi del presente articolo, spetta alle Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le Province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'Economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.»

3) alla lettera c), capoverso «149-ter», lettera e), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Nei confronti della Regione e delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La Regione e le Province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea."

4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della Regione e delle Province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni sono posti in capo alla Regione. Il contributo delle Province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13,

①

comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le Province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale; le Province e la Regione possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota del contributo."

4) alla lettera c), capoverso «149-ter», lettera e), punto 4), al capoverso «5.», all'inizio del secondo periodo, sostituire le parole: "Il contributo così rideterminato è ripartito"; con le seguenti: «La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita»;

5) alla lettera c), capoverso «149-ter», lettera e), punto 4), dopo il capoverso «10.», aggiungere il seguente:

«10-bis. Il concorso posto a carico della Regione e delle Province in termini di saldo netto da finanziare è assicurato mediante contributi, garantiti anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato, ovvero con l'assunzione di oneri, determinati anche in via convenzionale sulla base di parametri e di indicatori di costo e di servizio, relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate.»

6) alla lettera c), capoverso «149-sexies», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "al 2022" con le seguenti: «al 2017».

7) alla lettera c), sostituire il capoverso «149-septies»; con il seguente:

«149-septies. L'ammontare delle quote di gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f) dello Statuto, ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle Province. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso; ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza.»

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANTECE

SEN. PANIZZA

2.5809/2

2

RELAZIONE

Le modifiche di cui ai punti 1, 2, 3 (per quanto concerne il comma 4) e 4 si rendono necessarie per adeguare il testo dell'emendamento del Governo a quanto concordato dai rappresentanti del Governo con i Presidenti delle Province di Trento e Bolzano.

Il punto 3 (per quanto concerne il comma 4-bis) e il punto 6 attengono alla suddivisione dei concorsi finanziari tra Trento e Bolzano, nel periodo transitorio, come peraltro previsto dall'Accordo siglato il 15 ottobre, e non hanno quindi alcun riflesso di carattere finanziario nei confronti dello Stato.

Il punto 5 elenca semplicemente le modalità con cui la regione e le due province autonome possono assolvere il contributo finanziario. Il MEF (vedi il nuovo comma 8 dell'art. 79 inserito dall'emendamento 2.9809) è comunque già autorizzato a trattenere le somme alla scadenza del 30 aprile.

Con il punto 7 vengono individuate precise modalità di calcolo della spettanza della Provincia sulle accise sugli oli minerali per riscaldamento, mediante una norma elaborata in collaborazione con l'Agenzia delle dogane, migliorativa di quanto già previsto nello Statuto all'articolo 75, comma 1, lettera f), come modificato a seguito dell'Accordo di Milano. Fino ad oggi l'applicazione della norma ha trovato difficoltà proprio per le incertezze tecniche sulla determinazione delle spettanze tra Trento e Bolzano. La norma non comporta evidentemente effetti peggiorativi a carico della finanza pubblica.

Visto e registrato sul conto impegni Gesehen und registriert auf Rechnung Bereitstellungen					Il Segretario della Giunta Regionale Der Sekretär des Regionalausschusses	
N. Nr.	Cap. Kap.	Art.Lim.Art.Gr.	Es.	Hjt	Trento	Trient

**REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE**



**AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**BESCHLUSS
DES REGIONALAUSCHUSSES**

N. 206

Nr.

Seduta del 24.10.2014

Sitzung vom

SONO PRESENTI

ANWESEND SIND

Presidente Ugo Rossi
Vice Presidente sostituto del Presidente Arno Kompatscher
Vice Presidente Violetta Plotegher
Assessori Giuseppe Detomas
Josef Nogger

Präsident
Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten
Vizepräsidentin
Assessoren

Segretaria della Giunta regionale Antonia Tassinari Sekretärin des Regionalausschusses

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Der Regionalausschuss beschließt in folgender Angelegenheit:

Approvazione dell'accordo tra il Governo, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica.

Genehmigung des Abkommens zwischen der Regierung, der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Finanzen

Su proposta del Presidente Ugo Rossi
Segreteria della Giunta regionale

Auf Vorschlag des Präsidenten Ugo Rossi
Sekretariat des Regionalausschusses

La Giunta regionale

Visto l'articolo 116 della Costituzione che riconosce forme e condizioni particolari di autonomia al Trentino-Alto Adige/Südtirol, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale;

Visto l'articolo 119 della Costituzione che riconosce i principi di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché quelli di perequazione e di solidarietà;

Visto l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale, fino all'adeguamento degli statuti speciali, prevede che le disposizioni della medesima legge costituzionale di riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;

Visto il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*), ed in particolare il Titolo VI che riconosce autonomia finanziaria alla Regione ed alle Province autonome;

Visto, in particolare, l'articolo 104 dello Statuto speciale il quale, fermo quanto disposto dall'articolo 103, prevede che le norme del titolo VI dello Statuto speciale, unitamente a quelle dell'articolo 13, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province;

Aufgrund des Art. 116 der Verfassung, mit dem der Region Trentino-Südtirol gemäß den Bestimmungen des mit Verfassungsgesetz genehmigten Statuts besondere Formen und Arten der Autonomie zuerkannt wurden;

Aufgrund des Art. 119 der Verfassung, mit dem die Grundsätze der Finanzautonomie für Einnahmen und Ausgaben von Gemeinden, Provinzen, Großstädten mit besonderem Status und Regionen sowie die Grundsätze des Ausgleichs und der Solidarität anerkannt werden;

Aufgrund des Art. 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3, in dem vorgesehen wird, dass die Bestimmungen des genannten Verfassungsgesetzes zur Reform des II. Teils V. Titel der Verfassung bis zum Zeitpunkt der Anpassung der Sonderstatute auch auf die Regionen mit Sonderstatut und auf die Autonomen Provinzen – nur für den Teil, in dem Formen der Autonomie vorgesehen sind, welche über die bereits zuerkannten hinausgehen – Anwendung finden;

Aufgrund des DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 (*Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut Trentino-Südtirol betreffen*) und insbesondere des VI. Titels, in dem der Region und den Autonomen Provinzen Finanzautonomie zuerkannt wird;

Aufgrund insbesondere des Art. 104 des Sonderstatuts, laut dem – unbeschadet der Bestimmungen des Art. 103 – die Bestimmungen des VI. Titels des Sonderstatuts und jene des Art. 13 mit einfachem Staatsgesetz auf einvernehmlichen Antrag der Regierung und – im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit – der Region oder der beiden Provinzen geändert werden können;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale*);

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*), che definisce, tra l'altro, le modalità di partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome all'attuazione dei principi di solidarietà e di perequazione nonché dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

Visto l'accordo tra lo Stato, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, fatto a Milano il 30 novembre 2009;

Visto l'articolo 2, commi da 106 a 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)*);

Visto l'articolo 1, commi 518, 519 e 520, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che l'attuale quadro dei rapporti finanziari della Regione e delle Province con lo Stato presenta aspetti di criticità che rendono non più procrastinabile una revisione concordata del Titolo VI dello Statuto per consentire il ripristino delle prerogative statutarie, ora fortemente penalizzate dalle manovre finanziarie statali degli ultimi anni;

Aufgrund des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 268 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzieller Ebene*);

Aufgrund des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42 (*Ermächtigung der Regierung zur Regelung des Steuerföderalismus in Anwendung des Art. 119 der Verfassung*), in dem u. a. die Modalitäten für die Beteiligung der Regionen mit Sonderstatut und der Autonomen Provinzen an der Umsetzung der Grundsätze der Solidarität und des Ausgleichs sowie der Grundprinzipien der Koordinierung der öffentlichen Finanzen und des Steuerwesens festgelegt werden;

Aufgrund des am 30. November 2009 in Mailand besiegelten Abkommens zwischen dem Staat, den Autonomen Provinzen Trient und Bozen und der Autonomen Region Trentino-Südtirol zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Rahmen der Umsetzung des Steuerföderalismus in Anwendung des Art. 119 der Verfassung;

Aufgrund des Art. 2 Abs. 106-125 des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (*Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates – Finanzgesetz 2010*);

Aufgrund des Art. 1 Abs. 518, 519 und 520 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147;

In Anbetracht der Tatsache, dass die derzeitigen Finanzbeziehungen der Region und der Provinzen mit dem Staat kritische Aspekte aufweisen und dass der Aufschub einer einvernehmlichen Überarbeitung des VI. Titels des Statuts zwecks Wiederherstellung der im Statut verankerten Vorrechte die durch die staatlichen Finanzmaßnahmen in den vergangenen Jahren stark beeinträchtigt wurden, nicht mehr zulässig ist;

Ritenuto di rafforzare il livello di autonomia finanziaria derivante dall'accordo di Milano del 2009, considerando l'attuale contesto dell'economia e della finanza pubblica profondamente diverso rispetto a cinque anni fa;

Rilevato che il processo di recupero del quadro finanziario del Paese ha coinvolto l'autonomia del Trentino-Alto Adige, indipendentemente dall'osservanza dei presidi statuari, con evidenti lesioni delle prerogative legislative e finanziarie: il che ha dato luogo ad una serie di ricorsi avanzati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol dinanzi alla Corte Costituzionale;

Preso atto che i predetti ricorsi vertono principalmente su violazioni dell'ordinamento finanziario regionale con riguardo alle riserve all'erario, agli accantonamenti unilaterali, alla definizione unilaterale di concorsi in termini di patto di stabilità nonché in materia di coordinamento della finanza pubblica;

Riconosciuto un significativo processo evolutivo della giurisprudenza costituzionale, registrato negli anni più recenti, diretto ad assecondare un rafforzamento delle prerogative statali con riguardo alla finanza pubblica, che ha determinato elementi di incertezza sugli esiti di alcune tipologie di violazioni;

Considerato che la Regione intende porsi non solo in una prospettiva di difesa verso lo Stato, ma ritiene opportuno favorire percorsi di collaborazione con lo Stato medesimo, finalizzati anche al superamento del contenzioso costituzionale;

Preso atto che, negli ultimi mesi, le Province e la Regione hanno prospettato l'esigenza di definire un accordo complessivo con lo Stato, con il quale trovare idonea soluzione alle criticità sopra richiamate per la salvaguardia delle prerogative dell'autonomia, assicurando

Nach Dafürhalten, die aus dem Mailänder Abkommen 2009 erwachsende Finanzautonomie aufgrund der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzlage zu stärken, da sich diese in den letzten fünf Jahren sehr verändert hat;

Nach Feststellung der Tatsache, dass die Sanierung der staatlichen Finanzen, unabhängig von der Beachtung der Statutsbestimmungen, die Autonomie Trentino-Südtirols geschwächt und offensichtliche Verletzungen des Rechts- und Finanzrahmens bewirkt hat, was eine Reihe von Rekursen seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol beim Verfassungsgerichtshof mit sich gebracht hat;

Nach Kenntnisnahme der Tatsache, dass genannte Rekurse hauptsächlich auf Verletzungen der Finanzordnung der Region mit Bezug auf die Einnahmenvorbehalte zugunsten des Staates, die einseitigen Rücklagen, die einseitige Festsetzung von Beiträgen im Rahmen des Stabilitätspakts und auf die Koordinierung der öffentlichen Finanzen beruhen;

In Anbetracht der bedeutenden Entwicklung der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung in den letzten Jahren, die auf eine Stärkung der staatlichen Vorrechte im Bereich der öffentlichen Finanzen abzielt, jedoch Ungewissheiten über die Auslegung einiger Arten der Verletzung mit sich gebracht hat;

In Anbetracht der Tatsache, dass die Region nicht nur beabsichtigt, dem Staat gegenüber eine Haltung der Verteidigung einzunehmen, sondern es auch für zweckmäßig erachtet, zur Vermeidung von Verfassungsgerichtsverfahren die Zusammenarbeit mit dem Staat zu fördern;

Nach Kenntnisnahme der Tatsache, dass die Provinzen und die Region in den vergangenen Monaten die Notwendigkeit eines umfassendem Abkommens mit dem Staat vorgebracht haben, um zur Wahrung der Vorrechte der Autonomie eine geeignete

responsabilmente il concorso al rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionale derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

Visto l'accordo tra il Governo, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto preliminarmente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 15 ottobre 2014, che si allega in copia al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di condividere i contenuti del predetto accordo, autorizzando il Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol alla sua sottoscrizione definitiva;

Ritenuto di demandare al Presidente il compito di promuovere, ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto, la concorde richiesta ivi prevista, predisponendo altresì lo schema di articolato da allegare alla stessa, a partire dal precitato accordo del 15 ottobre 2014;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1) di approvare i contenuti dell'accordo tra il Governo, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto in via preliminare in data 15 ottobre 2014 – che si allega in copia al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale, - e di autorizzare il Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol a provvedere alla sottoscrizione definitiva dello stesso;

2) di demandare al Presidente della Regione il compito di promuovere, ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto, la concorde richiesta ivi prevista, predisponendo altresì lo schema di articolato da allegare alla stessa, a partire dal precitato accordo del 15 ottobre

Lösung der oben erwähnten kritischen Punkte zu finden und den Beitrag zur Einhaltung der Ziele der öffentlichen Finanzen aufgrund der EU-Zugehörigkeit zu gewährleisten;

Nach Einsichtnahme in das Abkommen zwischen Regierung, Autonomer Region Trentino-Südtirol und Autonomen Provinzen Trient und Bozen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Finanzen, das am 15. Oktober 2014 vorläufig beim Präsidium des Ministerrates unterzeichnet wurde und dieser Maßnahme als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegt;

Nach Dafürhalten, dem Inhalt des Abkommens zuzustimmen und den Präsidenten der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu dessen endgültigen Unterzeichnung zu ermächtigen;

Nach Dafürhalten, dem Präsidenten die Aufgabe zu erteilen, im Sinne des Art. 104 des Statuts den darin vorgesehenen einvernehmlichen Antrag voranzutreiben und den diesem beizulegenden Entwurf auf der Grundlage des Abkommens vom 15. Oktober 2014 zu erarbeiten;

beschließt der Regionalausschuss

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. den Wortlaut des am 15. Oktober 2014 vorläufig unterzeichneten Abkommens zwischen der Regierung, der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Finanzen – von dem eine Kopie als ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieser Maßnahme beigelegt wird – zu genehmigen und den Präsidenten der Autonomen Region Trentino-Südtirol zur endgültigen Unterzeichnung desselben zu ermächtigen;

2. dem Präsidenten der Region die Aufgabe zu erteilen, im Sinne des Art. 104 des Statuts den darin vorgesehenen einvernehmlichen Antrag voranzutreiben und den diesem beizulegenden Entwurf auf der Grundlage des Abkommens vom 15. Oktober

2014, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, con la Provincia Autonoma di Bolzano, nonché le Amministrazioni statali competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

2014 in Zusammenarbeit mit der Autonomen Provinz Trient, der Autonomen Provinz Bozen sowie mit den zuständigen staatlichen Verwaltungen zu erarbeiten.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL PRESIDENTE
DER PRÄSIDENT

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE
DIE SEKRETÄRIN DES REGIONALAUSSCHUSSES



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ACCORDO TRA IL GOVERNO, LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

Preambolo

Il presente accordo disciplina i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Tale accordo verrà trasmesso per informazione al Cancelliere della Repubblica D'Austria.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con il Presidente della Regione Trentino Alto Adige, il Presidente della Provincia autonoma di Trento e il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano quanto segue.
2. Il saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Regione Trentino Alto Adige alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in 32 milioni per l'anno 2014 e in 34,275 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 58 milioni per l'anno 2014 e di 60,321 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 posto a carico della Regione dalla normativa vigente.
3. Il saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Provincia autonoma di Trento alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in -65,85 milioni per l'anno 2014 e in -44,59 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 608,076 milioni per l'anno 2014 e di 629,334 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 posto a carico della Provincia dalla normativa vigente.
4. Il saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Provincia autonoma di Bolzano alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in 65,457 milioni per l'anno 2014 e in 93,933 milioni per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 804,681 milioni per l'anno 2014 e di 833,157 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 posto a carico della Provincia dalla normativa vigente.

5. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano è stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico nell'ammontare di 899,542 milioni per l'anno 2014, di 904,129 milioni per l'anno 2015 e di 905,315 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il contributo della Regione Trentino Alto Adige è stabilito nell'ammontare di 14,812 milioni per l'anno 2014 e 15,091 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Il contributo delle Province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito IMU in attuazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è assunto a carico delle medesime e ripartito tra le Province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale; le Province e la Regione possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota del contributo.
6. Al fine di riequilibrare il riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, applicato a carico delle Province autonome di Bolzano e Trento, l'importo del contributo della Provincia autonoma di Bolzano in termini di saldo netto da finanziare è ridotto per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 dell'importo di 33,54 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l'importo del contributo della Provincia autonoma di Trento è aumentato per ciascuno dei predetti anni del medesimo importo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7. La Provincia autonoma di Bolzano si impegna, per il triennio 2015-2017, a cedere alla Provincia autonoma di Trento spazi finanziari in termini di indebitamento netto per un importo equivalente.
8. Per effetto dei punti 6 e 7 del presente accordo, il saldo programmatico in termini di competenza mista è rideterminato in -78,13 milioni annui dal 2015 al 2017 per la Provincia autonoma di Trento e in 127,47 milioni annui dal 2015 al 2017 per la Provincia autonoma di Bolzano.
9. Per effetto dei punti 6 e 7 del presente accordo, il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare è rideterminato per la Provincia autonoma di Trento in 413,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la Provincia autonoma di Bolzano in 476,4 milioni per l'anno 2015 e in 477,2 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
10. A decorrere dall'anno 2016 la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a garantire il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano annualmente accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo tale da garantire la neutralità per i saldi di finanza pubblica, definito d'intesa. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti Enti ad autonomia differenziata non si applica il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente punto.
11. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento a quanto previsto dal punto 10.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

12. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 il contributo di cui al punto 5, come rideterminato dal punto 9, è confermato nello stesso importo ivi indicato per l'anno 2017. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni - ferma restando la ripartizione dello stesso tra la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nei predetti punti 5 e 9 - è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle Pubbliche Amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al predetto contributo di 905 milioni è ripartita tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'Istat nell'ultima rilevazione disponibile.
13. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui al punto 5 (come rideterminato al punto 9) e 12 è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione Trentino Alto Adige, alla Provincia autonoma di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.
14. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito i predetti contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della Regione Trentino Alto Adige e delle Province per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

nella misura massima del 10 per cento dei contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione e le Province autonome.

15. La Regione Trentino Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano si impegnano a ritirare, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono il presente accordo, entro i successivi venti giorni, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, o, comunque, a rinunciare anche successivamente agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti presentati anche da altre regioni con riferimento alle stesse disposizioni.
16. La Regione Trentino Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano si obbligano, altresì, a recepire con propria legge, da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto n. 118 per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.
17. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive Province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

18. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico il contributo di cui al punto 14 primo periodo può essere incrementato per un periodo limitato di una ulteriore percentuale non superiore al 10%.
19. Le riserve previste dal comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 vengono restituite dallo Stato, alla Regione e a ciascuna Provincia, nell'importo di 20 milioni annui, a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione di copertura finanziaria.
20. La Provincia di Trento si impegna, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, ad attivare un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, intervenendo attraverso anticipazioni di fondi ai comuni.
21. L'ammontare delle quote di gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), dello Statuto è



Presidenza del Consiglio dei Ministri

determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna Provincia dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle Province.

22. Fermo restando l'impegno a valutare la possibilità di un ampliamento degli spazi finanziari per le due Province, si rinvia tale decisione alla definizione delle nuove regole per gli equilibri di bilancio di finanza pubblica.

23. Il presente accordo è efficace dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale e della Giunta regionale di recepimento dello stesso ai sensi dell'art. 104 dello Statuto.

I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Provincia
Autonoma di Trento

Il Ministro dell'Economia e
delle Finanze

Il Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano

Il Presidente della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige

ÜBERSETZUNG

Ministerratspräsidium

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REGIERUNG, DER REGION TRENTINO-SÜDTIROL UND DEN AUTONOMEN PROVINZEN TRIENT UND BOZEN IM BEREICH DER ÖFFENTLICHEN FINANZEN

Präambel

Dieses Abkommen regelt die finanziellen Beziehungen zwischen dem Staat, der Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen. Das Abkommen wird dem Bundeskanzler der Republik Österreich zur Unterrichtung übermittelt.

1. Der Wirtschafts- und Finanzminister trifft mit dem Präsidenten der Region Trentino-Südtirol, dem Landeshauptmann der Autonomen Provinz Trient und dem Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen folgende Vereinbarung.
2. Der programmatische Saldo nach dem Prinzip der gemischten Kompetenz, mit dem sich die Region Trentino-Südtirol am Abbau der Nettoverschuldung beteiligt, wird für das Jahr 2014 auf 32 Millionen festgelegt und auf jeweils 34,275 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017, wobei der programmatische Saldo des Haushaltsjahres 2011 um den Beitrag von 58 Millionen für das Jahr 2014 und von jeweils 60,321 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017 verbessert wird, der laut den geltenden Bestimmungen zu Lasten der Region geht.
3. Der programmatische Saldo nach dem Prinzip der gemischten Kompetenz, mit dem sich die Autonome Provinz Trient am Abbau der Nettoverschuldung beteiligt, wird auf -65,85 Millionen für das Jahr 2014 festgelegt und auf jeweils -44,59 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017, wobei der programmatische Saldo des Haushaltsjahres 2011 um den Beitrag von 608,076 Millionen für das Jahr 2014 und von jeweils 629,334 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017 verbessert wird, der laut den geltenden Bestimmungen zu Lasten der Provinz geht.
4. Der programmatische Saldo nach dem Prinzip der gemischten Kompetenz, mit dem sich die Autonome Provinz Bozen am Abbau der Nettoverschuldung beteiligt, wird auf 65,457 Millionen für das Jahr 2014 festgelegt und auf jeweils 93,933 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017, wobei der programmatische Saldo des Haushaltsjahres 2011 um den Beitrag von 804,681 Millionen für das Jahr 2014 und von jeweils 833,157 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017 verbessert wird, der laut den geltenden Bestimmungen zu Lasten der Provinz geht.
5. Der Beitrag zu den öffentlichen Finanzen, den die Region Trentino-Südtirol und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen in Form des zu finanzierenden Nettosaldo leisten, wird festgelegt als Beteiligung an der Tilgung der Zinslast der Staatsschulden im Ausmaß von 899,542 Millionen für das Jahr 2014, von 904,129 Millionen für das Jahr 2015 und von jeweils 905,315 Millionen für die Jahre 2016 und 2017. Der Beitrag der Region Trentino-Südtirol wird auf 14,812 Millionen für das Jahr 2014 festgelegt und auf jeweils 15,091 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017. Der Beitrag der Provinzen ist, unbeschadet der jeweiligen Anrechnung der Mehreinnahmen aus der Gemeindeimmobiliensteuer „IMU“ in Durchführung der Bestimmungen von Artikel 13 Absatz 17 des Gesetzesdekrets vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, und von Artikel 1 Absätze 521 und 712 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147, von beiden zu leisten. Sie teilen den Beitrag untereinander auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts jeder Provinz am regionalen

Bruttoinlandsprodukt auf. Die Provinzen und die Region können die Zuweisung eines Anteils des Beitrags an die Region vereinbaren.

6. Um die Ausgewogenheit der Aufteilung des von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen zu leistenden Beitrags zu den öffentlichen Finanzen laut Artikel 16 Absatz 3 des Gesetzesdekrets vom 6. Juli 2012, Nr. 95, wiederherzustellen, wird der Betrag des von der Autonomen Provinz Bozen zu finanzierenden Nettosaldos für die Jahre 2015 bis 2017 im Sinne von Artikel 1 Absatz 516 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147, um jeweils 33,54 Millionen Euro verringert. Der Beitrag der Autonomen Provinz Trient wird im Gegenzug für jedes der obgenannten Jahre um denselben Betrag erhöht.
7. Die Autonome Provinz Bozen verpflichtet sich, für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 der Autonomen Provinz Trient Finanzräume in Form von Nettoverschuldung für einen gleichwertigen Betrag abzutreten.
8. Für die Wirkungen der Punkte 6 und 7 dieses Abkommens wird der programmatische Saldo nach dem Prinzip der gemischten Kompetenz neu festgelegt auf -78,13 Millionen jährlich von 2015 bis 2017 für die Autonome Provinz Trient und auf 127,47 Millionen jährlich von 2015 bis 2017 für die Autonome Provinz Bozen.
9. Für die Wirkungen der Punkte 6 und 7 dieses Abkommens wird der Beitrag zu den öffentlichen Finanzen in Form eines zu finanzierenden Nettosaldos für die Autonome Provinz Trient auf jeweils 413,4 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017 und für die Autonome Provinz Bozen auf 476,4 Millionen für das Jahr 2015 und auf jeweils 477,2 Millionen für die Jahre 2016 bis 2017 neu festgelegt.
10. Ab dem Jahr 2016 verpflichten sich die Region Trentino-Südtirol und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen den Ausgleich des Haushalts gemäß Artikel 9 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243, zu garantieren. Für die Jahre 2016 und 2017 nehmen die Region Trentino-Südtirol und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen jährlich eine Rückstellung nach dem Kassen- und Kompetenzprinzip über einen Betrag vor, der die Neutralität für die Salden der öffentlichen Finanzen garantieren soll und einvernehmlich festgelegt wird. Nicht Anwendung finden ab dem Jahr 2018 bei den obgenannten autonomen Körperschaften der programmatische Saldo laut Artikel 1 Absatz 455 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228, sowie die Bestimmungen im Bereich interner Stabilitätspakt, die im Widerspruch zu diesem Punkt stehen.
11. Mit Bezug auf die Vorgaben laut Punkt 10 finden die geltenden, von Artikel 1 Absätze 460, 461 und 462 des genannten Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228, vorgesehenen Bestimmungen im Bereich Überwachung, Zertifizierung und Sanktionen weiterhin Anwendung.
12. Für jedes Jahr von 2018 bis 2022 wird der Beitrag laut Punkt 5, so wie unter Punkt 9 neu festgelegt, in derselben dort für das Jahr 2017 festgelegten Höhe bestätigt. Ab dem Jahr 2023 wird der Gesamtbeitrag von 905 Millionen – unbeschadet der unter Punkt 5 und 9 angeführten Aufteilung desselben zwischen der Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen – jährlich neu festgelegt, wobei beim genannten Betrag die im letzten Jahr im Bezug zum Vorjahr erhobene prozentuale Veränderung der Zinslast auf die Schulden der öffentlichen Verwaltungen angewandt wird. Die Differenz zum obgenannten Beitrag von 905 Millionen wird zwischen den Provinzen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsproduktes jeder einzelnen Provinz am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die Zwecke des vorigen Satzes wird das vom Istat in der letzten verfügbaren Erhebung angeführte Bruttoinlandsprodukt herangezogen.
13. Ab dem Jahr 2015 wird der Beitrag in Form von zu finanzierendem Nettosaldo laut Punkt 5 (wie unter Punkt 9 neu festgelegt) und Punkt 12 der Staatskasse entrichtet und Kapitel 3465 Artikel 1 10. Abschnitt des Staatshaushaltes binnen 30. April jedes Jahres angelastet.

Erfolgen diese Einzahlungen bei den Einnahmen des Staatshaushaltes nicht binnen 30. April und wird dies nicht binnen 30. Mai dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen mitgeteilt, ist das Ministerium ermächtigt, die entsprechenden Beträge aus den Summen, die aus irgendeinem Rechtstitel der Region Trentino-Südtirol, der Autonomen Provinz Trient und der Autonomen Provinz Bozen zustehen, im Ausmaß des eigenen Beitragsanteils einzubehalten; für die Beträge, die über die „Struttura di Gestione“ eingenommen werden, kann auch die Agentur für Einnahmen in Anspruch genommen werden.

14. Aufrecht bleibt die Befugnis des Staates, die obgenannten Beiträge in Form von zu finanzierendem Nettosaldo und von Nettoverschuldung zu Lasten der Region Trentino-Südtirol und der Provinzen für einen bestimmten Zeitraum im Höchstausmaß von 10 Prozent der Beiträge zu ändern, um allfällige außerordentliche Erfordernisse der öffentlichen Finanzen zu bestreiten. Höhere Beiträge werden mit der Region und den Autonomen Provinzen vereinbart.
15. Die Region Trentino-Südtirol, die Autonome Provinz Trient und die Autonome Provinz Bozen verpflichten sich, alle gegen den Staat eingereichten Rekurse, die bei den verschiedenen Gerichten zur Anfechtung von Gesetzen oder daraus folgenden Rechtsakten im Bereich öffentliche Finanzen anhängig sind und vor Abschluss dieses Abkommens eingereicht wurden, innerhalb von zwanzig Tagen ab Inkrafttreten der Rechtsvorschriften, mit denen dieses Abkommen umgesetzt wird, zurückzuziehen oder auf jeden Fall auch danach auf die positiven Auswirkungen, sei es hinsichtlich des zu finanzierenden Nettosaldos sei es hinsichtlich der Nettoverschuldung, zu verzichten, wenn sich solche durch die Stattgabe von derzeit anhängigen Rekursen ergeben, die auch von anderen Regionen in Bezug auf dieselben Bestimmungen eingereicht wurden.
16. Die Region Trentino-Südtirol, die Autonome Provinz Trient und die Autonome Provinz Bozen verpflichten sich außerdem, mit eigenem Gesetz, das bis 31. Dezember 2014 zu erlassen ist, durch formalen empfangsbedürftigen Verweis die Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Erstellung der Haushalte der Regionen und örtlichen Körperschaften und ihrer Einrichtungen, wie im gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, vorgesehen, sowie die allfälligen daraus folgenden Rechtsakte und Grundlagen zu erlassen, sodass die genannten Bestimmungen innerhalb der Fristen, die im erwähnten Dekret Nr. 118 für die Regionen mit Normalstatut vorgegeben sind, um ein Jahr aufgeschoben, greifen und angewandt werden können, und zwar nach Erlass einer staatlichen Maßnahme, mit der die Einnahmenfeststellungen in Bezug auf die Abtretung staatlicher Abgaben sowie die Möglichkeit geregelt werden, die Investitionen durch Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben zu decken.
17. Die Autonomen Provinzen Trient und Bozen können unter Beachtung der Vorschriften der Europäischen Union über Staatsbeihilfen mit eigenem Gesetz Anreize, Zuschüsse, Vergünstigungen, Subventionen und Begünstigungen jedweder Art gewähren, die im Sinne des III. Abschnittes des Legislativdekretes vom 9. Juli 1997, Nr. 241, zur Aufrechnung zu verwenden sind. Die zur Buchung der Aufrechnungen erforderlichen Mittel gehen ausschließlich zu Lasten der einzelnen Provinzen, die mit der Agentur für Einnahmen eine Vereinbarung abschließen, um die nähere Vorgangsweise für die Inanspruchnahme der genannten Vergünstigungen festzulegen.
18. Der Ertrag aus der Erhöhung von Steuersätzen oder aus der Einführung neuer Abgaben, der von Gesetzes wegen zur Deckung bestimmter neuer, nicht ständig wiederkehrender Ausgaben im Sinne von Artikel 81 der Verfassung bestimmt ist, die nicht in die Zuständigkeit der Region oder der Provinzen fallen, - einschließlich der Ausgaben infolge von Naturkatastrophen - ist dem Staat vorbehalten, sofern er zeitlich begrenzt, und im Staatshaushalt separat verbucht und somit quantifizierbar ist. Nicht zulässig sind dem Staat

vorbehaltene Steuererträge, die zur Erreichung von Zielen zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen bestimmt sind. Sind außerordentliche Maßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung der EU-Vorschriften über den Haushaltsausgleich erforderlich, so kann der Beitrag laut Punkt 14 erster Satz für einen begrenzten Zeitraum um einen weiteren Prozentsatz, höchstens aber um 10%, erhöht werden.

19. Der Staat erstattet der Region und jeder Provinz die vorbehaltenen Summen, die in Artikel 1 Absatz 508 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147, vorgesehen sind, im Ausmaß von 20 Millionen jährlich ab dem Jahr 2019 vorbehaltlich der Feststellung der finanziellen Deckung.
20. Die Provinz Trient verpflichtet sich, zum Abbau der öffentlichen Schuldenlast im Einklang mit den Zielen der Europäischen Union eine Finanzoperation zur vorzeitigen Tilgung der Darlehen der Gemeinden in die Wege zu leiten, indem sie mit den eigenen Kassenverfügbarkeiten den Gemeinden Fondvorschüsse gewährt.
21. Die Höhe der Anteile am Ertrag aus den „Akzisen auf andere energetische Produkte“ laut Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe f) des Statuts wird jährlich je nach Ausmaß der Überführung der dort genannten energetischen Produkte in den freien Verkehr im Gebiet jeder Provinz festgelegt. Die entsprechenden Daten werden von der Zoll- und Monopolagentur geliefert und eventuell auf der Grundlage jeder von den Provinzen gelieferten zweckdienlichen Dokumentation.
22. Unbeschadet der Verpflichtung, die Möglichkeit einer Erweiterung der Finanzräume für die beiden Provinzen zu überprüfen, wird diese Entscheidung bis zur Festlegung neuer Regeln für die Ausgewogenheit der öffentlichen Haushalte aufgeschoben.
23. Dieses Abkommen ist ab dem Tag der Beschlussfassung zu seiner Umsetzung durch die Landesregierung und die Regionalregierung im Sinne von Artikel 104 des Statuts rechtswirksam.

Der Inhalt dieses Abkommens wird für jene Teile, für die dies erforderlich ist, in entsprechende Rechtsvorschriften umgesetzt.

Rom,

Der Präsident des Ministerrates

Der Landeshauptmann der
Autonomen Provinz Trient

Der Minister für Wirtschaft und Finanzen

Der Landeshauptmann der
Autonomen Provinz Bozen-Südtirol

Der Präsident der Autonomen
Region Trentino-Südtirol

Legge di stabilità 2015

Legge 23.12.2014 n° 190,

in G.U. 29.12.2014

(...)

Art. 1 (commi da 406 a 4016)

406. Le disposizioni recate dai commi da 407 a 413 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui ai commi da 408 a 413 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

407. A decorrere dal 1° gennaio 2015 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 69, comma 2, lettera b), le parole: «i due decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
- b) all'articolo 73, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle suddette agevolazioni»;
- c) all'articolo 75, comma 1, lettera d), le parole: «i sette decimi» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto decimi»;
- d) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268»;

e) all'articolo 79:

1) al comma 1, l'alea e' sostituito dal seguente: «Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:»;

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti»;

3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

«4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»;

4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero 3) della presente lettera, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro e' ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente e' considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.

4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e' versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operativita'

e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti».

408. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di stabilità interno di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato per la regione Trentino-Alto Adige in 32 milioni di euro per l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in - 65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in - 78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

409. Non si applica alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione Trentino-Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

411. L'ammontare delle quote di gettito delle accise sugli altri prodotti energetici di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle province.

412. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

413. La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni.

414. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 398 a 417.

415. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 454, alinea, la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018»;

b) nella tabella di cui al comma 454, lettera d), le parole: «2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018»;

c) al comma 455, alinea, la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018».

416. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018»;

b) nella tabella, le parole: «Anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Anni 2015-2018».

417. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 400 possono essere modificati, con invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo e' recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

(....)